



CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO

per la gestione dei rifiuti

011

BORGORICCO - CAMPO SAN MARTINO - CAMPODARSEGO - CAMPOSAMPIERO - CARMIGNANO DI BRENTA - CITTÀ DELLA CURTAROLO - FONTANIVA - GALLIERA VENETA - GAZZO - GRANTORTO - LOREGGIA - MASSANZAGO - PIAZZOLA SUL BRENTA - PIOMBINO DESE - SAN GIORGIO IN BOSCO - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - SANTA GIUSTINA IN COLLE - SAN MARTINO DI LUPARI - SAN PIETRO IN GU - TOMBOLO - TREBASELEGHE - VIGODARZERE - VIGONZA - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - VILLA DEL CONTE

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.08

Nominato con provvedimento di Giunta Regionale n. 2985 del 28.12.2012 in attuazione della L.R. n.52/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE Regolamento di Igiene Ambientale.

L'anno duemilaquattordici (2014), addì dodici (12) del mese di Maggio (05), alle ore 10,00, presso la sede di S.Giorgio delle Pertiche, S.R. del Santo 55, il Commissario liquidatore Sig. Claudio Marcato, ai sensi dell'art 5 della L.R. n. 52/2012, adotta la deliberazione nel testo di seguito verbalizzato.

Assiste alla seduta e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Sig.ra Antonella Piccolo.

Premesso:

- che l'articolo 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istituiva, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dando la facoltà, al comma 29, di istituire in luogo della Tassa una tariffa avente natura corrispettiva, attuata per i comuni del consorzio di Bacino di Padova Uno con apposita determinazione del Commissario n. 13 dell'11 giugno 2013;
- che per effetto della Legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1 comma 704, è stato abrogato il sopracitato articolo 14 con conseguente caducazione degli atti adottati sulla base dell'articolo 14, compreso l'impianto regolamentare di istituzione e applicazione della tariffa corrispettiva che mantiene la sua efficacia per le situazioni maturate fino al 31.12.2013;
- che lo stesso articolo 1 della Legge 147/2013, al comma 639 prevede l'istituzione della Tassa Rifiuti (TARI) quale componente sui servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con la possibilità prevista dal comma 668 di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di avere applicazione la Tariffa corrispettiva del comma 29 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011 nonché la maggiorazione sui servizi indivisibili prevista dal comma 32 della stessa norma, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data.

Viste le disposizioni contenute nel citato articolo 1 della Legge 147/2013 relative alla nuova Tariffa corrispettiva:

- comma 690: *La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- comma 668: *I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- comma 691: *I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*

Rilevato:

- che il Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante il codice dell'ambiente, all'articolo 200 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;
- che il comma 1 bis dell'articolo 3bis del D.L. 138/2011 prevede che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di



CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO

per la gestione dei rifiuti

012

BORGORICCO - CAMPO SAN MARTINO - CAMPODARSEGO - CAMPOSAMPIERO - CARMIGNANO DI BRENTA - CITTADELLA
CURTAROLO - FONTANIVA - GALLIERA VENETA - GAZZO - GRANTORTO - LOREGGIA - MASSANZAGO - PIAZZOLA SUL BRENTA
PIOMBINO DESE - SAN GIORGIO IN BOSCO - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - SANTA GIUSTINA IN COLLE - SAN MARTINO DI LUPARI
SAN PIETRO IN GU - TOMBOLO - TREBASELEGHE - VIGODARZERE - VIGONZA - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - VILLA DEL CONTE

~~LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE~~

scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo";

- che ai sensi del comma 186 bis dell'articolo 2 della Legge 191/2009, come modificato dal DL 2/2010 "Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- che la soppressione delle autorità d'ambito è maturata al 31.12.2012 per effetto della proroga contenuta, da ultimo, nel DL 216/2011;
- che la Regione Veneto con apposita Legge 52/2012 approvata il 31.12.2012 ha disciplinato nuovamente la materia assegnando le funzioni in precedenza riservate all'autorità d'ambito ai costituendi consigli di bacino (articolo 3 comma 6) che subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito; fino all'insediamento dei Consigli di Bacino operano i commissari liquidatori al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti;
- che le competenze e le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani definite per legge sono state attribuite al Consorzio Bacino di Padova Uno per effetto dei seguenti provvedimenti:

Comune	Delibera di Consiglio Comunale N.	del
BORGORICCO	70	17 dicembre 2007
CAMPO S MARTINO	71	14 dicembre 2007
CAMPODARSEGO	78	28 dicembre 2007
CAMPOSAMPIERO	59	27 dicembre 2007
CARMIGNANO DI BRENTA	50	22 dicembre 2007
CITTADELLA	104	20 dicembre 2007
CURTAROLO	65	18 dicembre 2007
FONTANIVA	25	20 dicembre 2007
GALLIERA VENETA	32	27 dicembre 2007
GAZZO	47	13 dicembre 2007
GRANTORTO	24	20 dicembre 2007
LOREGGIA	54	17 dicembre 2007
MASSANZAGO	48	20 dicembre 2007
PIAZZOLA SUL BRENTA	50	28 novembre 2007
PIOMBINO DESE	55	19 dicembre 2007
SAN GIORGIO BOSCO	81	28 dicembre 2007
SAN GIORGIO PERTICHE	47	19 dicembre 2007
SAN MARTINO DI LUPARI	44	17 dicembre 2007
SAN PIETRO IN GU	33	18 dicembre 2007
SANTA GIUSTINA COLLE	35	17 dicembre 2007
TOMBOLO	1	30 gennaio 2008
TREBASELEGHE	66	20 dicembre 2007
VIGODARZERE	67	20 dicembre 2007
VIGONZA	131	18 dicembre 2007
VILLA DEL CONTE	28	29 dicembre 2007
VILLANOVA CAMPOSAMPIERO	49	19 dicembre 2007



CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO

per la gestione dei rifiuti

013

BORGORICCO - CAMPO SAN MARTINO - CAMPODARSEGO - CAMPOSAMPIERO - CARMIGNANO DI BRENTA - CITTADELLA
CURTAROLO - FONTANIVA - GALLIERA VENETA - GAZZO - GRANTORTO - LOREGGIA - MASSANZAGO - PIAZZOLA SUL BRENTA
PIOMBINO DESE - SAN GIORGIO IN BOSCO - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - SANTA GIUSTINA IN COLLE - SAN MARTINO DI LUPARI
SAN PIETRO IN GU - TOMBOLO - TREBASELEGHE - VIGODARZERE - VIGONZA - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - VILLA DEL CONTE

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- che il Commissario straordinario del Consorzio Bacino di Padova Uno con delibera n. 1/2013 ha adottato un provvedimento di ricognizione dei contratti ed impegni in essere assunti dagli organi statutari del Consorzio che ha individuato tutti i rapporti attivi e passivi che dovranno essere trasferiti agli istituendi Consigli di Bacino ai sensi dell'articolo 3 della LR n. 52/2012 tra cui il Contratto di Servizio per la gestione dei RU sottoscritto con ETRA S.p.A. in data 8 febbraio 2008 della durata di 15 anni a decorrere dal 1 gennaio 2008 e tutti i contratti attuativi ed integrativi dello stesso;
- che il Commissario straordinario del Consorzio Bacino di Padova Uno, sulla base delle funzioni conferite dai comuni soci al Consorzio Bacino di Padova Uno con delibera di assemblea n. 7/2007, è competente per l'approvazione del Regolamento di Igiene Ambientale per quanto attiene l'organizzazione del servizio e l'applicazione della tariffa corrispettiva;
- che fino all'effettivo subentro dei Consigli di Bacino la disciplina regolamentare, il piano finanziario e le tariffe sono approvate da questo Commissario straordinario;

Accertato:

- che, per effetto dei sopra richiamati atti l'esercizio delle funzioni dei comuni afferenti il ciclo di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della disciplina tariffaria viene esercitato mediante il modulo cooperativo previsto dalla LRV 52/2012;
- l'articolo 1, comma 668 sopra richiamato che consente di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, facoltà condizionata all'aver realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, condizione la cui esistenza è già stata oggetto di accertamento in sede di istituzione della Tariffa corrispettiva per l'anno 2013 con provvedimento n. 13 dell'11 giugno 2013;

Considerato che per effetto della sopravvenuta normativa questa struttura Commissariale, con provvedimento n. 1 del 21.02.2014 ha approvato le modalità di versamento in acconto della Tariffa corrispettiva prevista dal comma 669 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;

Esaminato il Regolamento di Igiene Ambientale, costituito da n. 59 articoli e due allegati, riportato in allegato alla presente deliberazione che, tenuto conto delle Linee Guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di Tares, definisce:

- nella parte prima, le norme generali;
- nella parte seconda istituisce e disciplina la "Tariffa corrispettiva sui rifiuti" ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.);
- nella parte terza, le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, e le altre disposizioni di cui all'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, e le disposizioni e obblighi generali riguardanti l'igiene del territorio;
- nella parte quarta le norme sanzionatorie, transitorie e generali;
- nell'Allegato A la lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
- nell'Allegato B il Disciplinare per la gestione e l'utilizzo del centro di raccolta

Visto che il Commissario straordinario del Consorzio Bacino di Padova Uno con provvedimento n. 24/2013 ha confermato l'affidamento ad ETRA S.p.A. secondo il modello dell'in house providing con contratto di durata fino al 2033 decidendo di avviare un percorso per l'elaborazione di un nuovo Piano Finanziario che consenta anche l'omogeneizzazione dei servizi e che dovrà obbligatoriamente prevedere un ulteriore efficientamento del prezzo del servizio.

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;



CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO

per la gestione dei rifiuti

014

BORGORICCO - CAMPO SAN MARTINO - CAMPODARSEGO - CAMPOSAMPIERO - CARMIGNANO DI BRENTA - CITTADELLA
CURTAROLO - FONTANIVA - GALLIERA VENETA - GAZZO - GRANTORTO - LOREGGIA - MASSANZACO - PIAZZOLA SUL BRENTA
PIOMBINO DESE - SAN GIORGIO IN BOSCO - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - SANTA GIUSTINA IN CO. - SAN MARTINO L. LUPARI
SAN PIETRO IN GU - TOMBOLO - TREBASELEGHE - VIGODARZERE - VIGONZA - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - V. A. DEL CONTE

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamato il vigente contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani comprensivo della gestione del prelievo tariffario (prima Tariffa igiene ambientale oggi tariffa corrispettivo) che viene qui confermato in quanto compatibile con le disposizioni che regolano la nuova tariffa corrispettivo;

Accertato che per effetto delle sopraccitate disposizioni e deleghe, compete a questo Commissario l'approvazione delle scelte regolamentari che disciplinano la gestione del servizio e della tariffa corrispettiva, unica forma di prelievo adottabile dai comuni appartenenti al Consorzio di bacino per effetto dell'avvenuto trasferimento di funzioni relative alle competenze di gestione dei rifiuti;

Il Commissario Liquidatore

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento di Igiene Ambientale, composto di n. 59 articoli e due allegati, riportati nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), così composto:
 - a. Parte prima – Norme generali (articoli da 1 a 4),
 - b. Parte seconda – Tariffa sui rifiuti (articoli da 5 a 29),
 - c. Parte terza – Servizi di igiene ambientale (articoli da 30 a 52),
 - d. Parte quarta - Accertamenti, sanzioni, contenzioso disposizioni varie e transitorie (articoli da 53 a 59),
 - e. Allegato A - Lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
 - f. Allegato B – Disciplinare per la gestione e l'utilizzo del centro di raccolta;
- 2) Di dare atto che il regolamento allegato alla presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014;
- 3) Di dare atto che la gestione della tariffa è di competenza di ETRA S.p.A. in quanto soggetto gestore del ciclo di gestione dei rifiuti urbani del quale la tariffa ne costituisce parte;
- 4) Di prendere atto e confermare le determinazioni in merito alle scadenze di pagamento della tariffa corrispettivo per l'anno 2014, assunte con deliberazione di questo Commissario n. 1 del 21.02.2014;

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Claudio Marcato

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Antonella Piccolo